

**INTEGRAZIONE ALLA PARTE SPECIALE I
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
(art. 25 ter del D.Lgs. 231/01)**

Il D.Lgs. 15/03/2017 n. 38 (in Gazzetta Ufficiale, 30/03/2017, n. 75) “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, entrato in vigore il 14/04/2017, all'art. 3 ha modificato l'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) e all'art. 4 ha introdotto il reato di cui all'art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati), con conseguente modifica dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001 deve dunque essere integrato con la valutazione del rischio dei reati su indicati.

Per tutto quanto non indicato nella presente sezione integrativa, vale quanto previsto nella Parte Speciale I del Modello di Organizzazione e Gestione, che espressamente si richiama e di cui la presente scheda diventa parte integrante.

Nella Parte Speciale I § 1.3 lett. c) “tutela penale del regolare funzionamento della società”, viene dunque sostituito il testo dell'art. 2635 c.c. con quello sotto riportato e viene introdotto il reato di cui all'art. 2635 bis c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

La nuova formulazione del reato di “Corruzione tra privati” punisce dunque la condotta consistente nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie, a differenza della precedente: è costruita in termini di reato di mera condotta, senza la previsione di un evento di danno; può essere integrata anche dalla condotta realizzata da interposta persona; sono puniti i soggetti qualificati che sollecitano/ricevono/accettano la promessa di denaro o altra utilità non dovuti “*per compiere o per omettere*” un atto in violazione dei loro doveri; il soggetto corrotto può essere anche chi nell’ambito della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati nel primo periodo del comma 1; il comma 3 dell’art. 2635 c.c. estende la punibilità anche al corruttore, ovvero a colui che dà o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa”.

Tale fattispecie delittuosa riguarda le ipotesi di offerta/promessa corruttiva non accettata e di

sollecitazione corruttiva non accolta, prevedendo la riduzione di un terzo della pena rispetto a quella indicata dal primo comma dell'art. 2635 c.c.

L'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001 prevede alla lettera *s-bis*) le seguenti sanzioni: “*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*”.

Come si vede, ai fini del regime di responsabilità amministrativa, l'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D. Lgs. 231/2001, richiama il comma 3 dell'art. 2635 c.c. e il comma 1 dell'art. 2635 bis c.c.

Da subito occorre però precisare che la Società, in fase di approvvigionamento, è tenuta ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016, per la sua natura giuridica, a seguire le disposizioni ed i precetti del D.Lgs. 50/2016, di talché i destinatari del Modello dovranno seguire le procedure e rispettare i divieti previsti nelle Sezioni P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.07, P.08 per la prevenzione dei reati propri, ad esempio di corruzione.

Viceversa, in fase di acquisizione della clientela, la Società potrebbe assumere commesse da soggetti privati nei limiti previsti dalla legge, potendo dunque incorrere nelle fattispecie di reato in evidenza.

Pertanto, sia pure in ipotesi che appaiono allo stato residuali per la Società, segue la mappatura delle aree sensibili rispetto ai reati ex artt. 2635 e 2635 bis c.c., con le relative misure, condotte e divieti.

INDIVIDUAZIONE DEI MACROPROCESSI “SENSIBILI” E DELLE CONDOTTE FINALIZZATE A EVITARE O CONTENERE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI *DE QUIBUS*

La presente integrazione colloca i reati di cui agli artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. nell'ambito dei processi sensibili che verranno di seguito indicati, già integrati con le procedure ISO 9001, come indicato alle pagg. 36 ss. del Modello.

Quindi, nell'espletamento di tutte le operazioni societarie che possono avere attinenza con i reati di cui sopra, i macroprocessi ritenuti più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente integrazione, i seguenti:

- **Processo.01:** Processo produttivo: approvvigionamento;

- **Processo.02:** Processo produttivo;
- **Processo.03:** Processo finanziario/tesoreria;
- **Processo.04:** Processo amministrativo;
- **Processo.05:** Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici;
- **Processo.07:** Processo di gestione delle risorse umane;
- **Processo.08:** Processo di omaggistica e spese di rappresentanza e sponsorizzazione.

§ In primo luogo si ritiene pertanto di dover richiamare il contenuto delle procedure ISO indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione, relative ai singoli processi sopra menzionati quale primo strumento di prevenzione dei reati, (oltre ai precetti e divieti contenuti nelle singole aree) con l'unica precisazione di rendere noto e manifesto ai Destinatari del Modello il contenuto della novella legislativa, affinché tutti siano consapevoli della necessità di segnalare condotte riconducibili a quelle punite dai reati in questione.

§ Inoltre si prevedono espressamente le seguenti misure, condotte o divieti:

- la Società promuove attraverso concrete azioni ed iniziative la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere;
- tutti i Destinatari del Modello devono rispettare il Codice Etico;
- tutti i Destinatari del Modello devono astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- tutti i Destinatari del Modello devono astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- la Società deve adottare adeguati e specifici programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio dei reati in evidenza, assicurandosi che ciascun soggetto apicale/dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione (cfr. procedura ISO 9001 "PRO09");
- la Società nella scelta del fornitore deve applicare le disposizioni del d.lgs 50/2016, in tutti i casi previsti dalla legge, ma in tal caso dovrà seguire tutte le procedure e rispettare i divieti previsti dalla sezione P01, P02, P03, P04, P05, P07,P08 ;
- la Società deve verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario (cfr. procedura ISO 9001 "PRO13");
- la Società deve garantire una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, funzione che ratifica l'ordine di acquisto, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la

tracciabilità delle operazioni (cfr. procedure ISO 9001 “*PRO06*” e “*PRO13*”);

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione dell’oggetto dell’attività e del compenso previamente pattuito; copia del relativo contratto/ordine dovrà essere consegnato a richiesta all’O.d.V.;
- la Società deve tenere apposito archivio contenente i documenti relativi alle prestazioni di consulenza e professionali anche occasionali (causale contabile, dettaglio della prestazione probante la consistenza della stessa, prova dell’avvenuto pagamento e della rispettiva modalità adottata);
- tutti i pagamenti devono avvenire esclusivamente a fronte di un contratto scritto e/o preventivo approvato e a fronte dell’emissione da parte del fornitore di una pezza giustificativa;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in danaro contante (salvo quanto previsto nel Processo Finanziario-Tesoreria Processo-03) o in natura; gli assegni bancari o circolari eventualmente utilizzati per i pagamenti devono essere “non trasferibili” e devono essere seguite le norme di cui alla L. 136/2010;
- è necessario inserire nei contratti con i fornitori o i *partners* commerciali apposita clausola *ex art. 1456 c.c.* in virtù della quale in caso di violazione alle disposizioni del Codice Etico, la Società può risolvere il Contratto;
- le dichiarazioni rese a banche, organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- la Società deve tenere procedure contabili trasparenti da cui ricostruire l’impiego del danaro ricevuto a titolo di contributi e finanziamenti agevolati;
- la Società deve verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- la Società deve effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- la Società deve rispettare e far rispettare ai propri appaltatori le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- è necessario consentire all’O.d.V. l’accesso a tutta la documentazione inerente al ciclo attivo e al ciclo passivo e prevedere possibilità per il medesimo di chiedere informazioni integrative;
- è compito dell’O.d.V. richiedere l’aggiornamento e la diffusione presso la Società delle disposizioni dell’Autorità Anticorruzione;

- è fatto obbligo di informare tempestivamente l'O.d.V. di tutti i comportamenti integranti le fattispecie di reato ex artt. 2635 e 2635 bis c.c.;
- la 5T s.r.l. assicura ampia tutela al dipendente che effettua in buona fede la segnalazione di illeciti o irregolarità, attraverso la garanzia dell'anonimato nei limiti stabiliti dall'art. 54 bis d. lgs. 165/2001 e attraverso il divieto di ogni forma di discriminazione o ritorsione (si richiama il *Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi*, già pubblicato sul sito internet della Società);

§ Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- distribuire, offrire, promettere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 2635 c.c. o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- sollecitare o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o anche solo accettarne la promessa. In particolare, è vietato sollecitare, ricevere o accettare la promessa di qualsiasi forma di regalo, anche per i propri familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, voti, ecc.) in favore dei soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 2635 c.c. o a loro familiari che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner in ATI che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli associati in ATI;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni non veritiere a banche, organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare versamenti di somme ad Onlus senza delibera del Cda e previa informazione all'OdV e al Collegio Sindacale;
- cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte contrattuale;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la controparte contrattuale, da un consulente o da un altro soggetto apparentemente terzo, che ha invece rapporti parentali con la controparte;
- tenere contatti con fornitori non inerenti all'oggetto specifico del contratto con essi sottoscritto;

- tenere contatti con fornitori che svolgono attività estranee all'oggetto sociale di 5T S.r.l.;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, ceduto i beni, i titoli, le prestazioni e i servizi;
- formulare incarichi lavorativi nell'interesse di 5T S.r.l. non formalizzati in forma scritta;
- consentire l'esistenza di figure di fatto in azienda, non previste in forma scritta.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono i seguenti:

- a) controllare che la Società abbia provveduto agli obblighi di identificazione e registrazione dei clienti e dei fornitori;
- b) verifiche periodiche sugli aspetti precettivi sopra menzionati del modello di organizzazione;
- c) monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
- d) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.